



GUARDIA DI FINANZA

REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA

Via Melchiorre Gioia n. 5 – Milano - C.F. 80073230155

OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA ALLE UNITA’ CINOFILE IN FORZA AL GRUPPO GUARDIA DI FINANZA PONTE CHIASSO, PERIODO 2022 - 2024. CIG: Z9F343CA82

L’anno 2022, addì 14 del mese di Marzo, in Milano, con l’ausilio dell’ordinaria e consentita modalità telematica, viene redatto il presente contratto tra:

1. REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA

DELLA GUARDIA DI FINANZA rappresentato, in virtù dell’art. 10 lett. h) della determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza nr. 9000 in data 24 gennaio 2006 (attuativa del Regolamento di Amministrazione della Guardia di Finanza adottato con D.M. 14 dicembre 2005, nr. 292), dal Capo Gestione Amministrativa Ten. Col. Ermanno Battista, domiciliato presso il suindicato Reparto sito in Milano – via Melchiorre Gioia nr. 5, indicato nel corpo del presente atto con la parola “Amministrazione”;

2. “CLINICA VETERINARIA LARIANA” - P. IVA 03231680137 con sede

in Como (CO), via Bosieri nr. 32, rappresentata dal **Dott. Guido Tamagnone** nato a Torino (TO) il 29/11/1953, C.F. TMGGDU53A29L219W, e residente a Como (CO) in via Gaggi nr. 8/c, nella sua qualità di Rappresentante Legale, indicata nel corpo del presente atto con la parola “Clinica”.

PREMESSO CHE

▪ la Guardia di Finanza, per il triennio 2022 - 2024, deve affidare il servizio di assistenza veterinaria alle Unità Cinofile in forza al Gruppo Guardia di Finanza Ponte Chiasso;

▪ con determina a contrarre nr. 41397/2022 del 24/01/2022, il servizio in oggetto è stato aggiudicato alla "Clinica Veterinaria Lariana", avendo presentato un'offerta economica ritenuta congrua e vantaggiosa per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016;

▪ alla procedura di affidamento è stato attribuito il CIG n. **Z9F343CA82**;

▪ ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016 sono stati esperiti accertamenti sulla clinica, al fine di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale nonché l'assenza di motivi ostativi alla sottoscrizione del presente contratto, tra cui quelli previsti all'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 e del D.Lgs n. 33/2013;

▪ il presente contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

▪ non è stata richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016;

▪ la Clinica è in possesso di una polizza di assicurazione, di adeguato massimale, che copre per tutta la durata dell'appalto i rischi derivanti da responsabilità civile dell'appaltatore verso terzi per tutte le attività relative al servizio appaltato;

si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - NORME E CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA

La Clinica si obbliga ad espletare il servizio in oggetto con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

a. dal presente contratto e dall'offerta economica sottoscritta in sede di presentazione dell'offerta, allegata al presente atto;

b. dalle vigenti disposizioni di legge e Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato, R.D. n. 2440/1923 e del R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;

c. dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 recante *"Codice dei Contratti"* e ss.mm.ii.;

d. dalla Legge 11/09/2020 n. 120 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)" così come modificato dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108;

e. dal D.M. 24 ottobre 2014, n. 181 "Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi per il Corpo della Guardia di Finanza", in quanto applicabile;

f. dal D.M. n. 292 del 14 dicembre 2005 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 19.03.2001, n. 68;

g. dal D.M. 49 del 07/03/2018 Regolamento recante approvazione delle linee guida sulla modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione;

h. dal Codice Civile ed altre disposizioni normative già emanate o che

saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati;

i. dalla normativa antimafia, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1-2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

j. dagli artt. 52 e 53 del regolamento *e-procurement* della Pubblica Amministrazione;

k. dalla normativa emanata in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

l. dalle vigenti norme di legge, di regolamento e prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità nel comparto tecnico interessato che l'aggiudicatario è tenuto, altresì, ad applicare nello svolgimento delle prestazioni contrattuali anche se emanate nel corso di validità del presente atto;

che la Clinica dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte, ancorché non materialmente allegati al presente atto, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S..

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'OBBLIGAZIONE COMMERCIALE

L'Amministrazione conferisce alla Clinica, l'appalto relativo al servizio di assistenza medico/veterinaria e di prestazioni sanitarie alle unità cinofile in forza al Gruppo Guardia di Finanza Ponte Chiasso. Tale servizio, da eseguirsi ai sensi della normativa vigente in materia, dovrà essere concordato con il Reparto beneficiario, secondo le effettive esigenze delle unità cinofile dipendenti. La richiesta, preavvisata telefonicamente, sarà

documentata da apposita "Lettera d'ordine" che verrà inviata a mezzo pec, all'indirizzo della Clinica. In caso di particolari esigenze, immediate ed indifferibili, la Clinica dovrà comunque essere in grado di effettuare le prestazioni entro i termini indicati dal Reparto beneficiario del servizio.

ARTICOLO 3 – VALORE DELL'APPALTO

L'importo complessivo del presente contratto è stabilito in **€ 7.000,00 (settemila/00) comprensivo di I.V.A., oneri fiscali ed ogni altro onere dovuto sulla base della normativa in vigore.** Detto importo è da considerarsi indicativo in quanto trattasi di commessa a quantità indeterminata. Per tale motivo la Clinica non avrà nulla da pretendere nel caso in cui gli importi dei servizi saranno inferiori all'importo massimo complessivo dell'appalto. I prezzi delle prestazioni da eseguire sono riportati nell'offerta economica allegata alla presente. La Clinica si impegna, altresì, ad applicare uno sconto del 10% sul listino prezzi in vigore al momento dell'ordine, nel caso in cui l'Amministrazione dovesse procedere a prestazioni sanitarie non rientranti nell'elenco delle prestazioni offerte. L'Amministrazione avrà facoltà di rideterminare l'importo contrattuale o risolvere il contratto qualora le assegnazioni sui pertinenti capitoli di spesa non permettano di onorare gli impegni contrattuali assunti.

ARTICOLO 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà validità a **decorrere dalla data di stipula e fino al 31 dicembre 2024.** Nel caso in cui al termine del contratto l'Amministrazione non fosse riuscita a completare la procedura per un nuovo affidamento, la Clinica sarà tenuta, su richiesta, alla prosecuzione del servizio, alle condizioni stabilite dal contratto scaduto per il tempo

strettamente necessario a stipularne uno nuovo ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'Amministrazione si avvale del diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni trasmesso a mezzo PEC, nel caso divenga operante analogo iniziativa a livello centralizzato effettuata dal Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma e/o da CONSIP S.p.A. o altro Ente aggiudicatore.

ARTICOLO 5 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché delle linee guida nr. 4 dell'ANAC, l'Amministrazione esercita la facoltà di non richiedere alcuna garanzia per l'affidamento del presente appalto.

ARTICOLO 6 - COPERTURA ASSICURATIVA

La Clinica è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempienza o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto, ai suoi beni, attrezzature, dispositivi, apparecchiature medicali e sanitarie e al personale, nonché ai terzi, facendo salva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed ha il preciso obbligo di adottare tutte le misure necessarie e di impiegare tutti i mezzi atti ad evitare infortuni o danni di qualsiasi tipo a persone, cose e animali. L'Amministrazione deve intendersi

esonerata da qualsivoglia responsabilità per fatti e danni subiti dalla Clinica, nonché per danni procurati a terzi nell'effettuazione del servizio. Con la sottoscrizione del presente contratto la Clinica dichiara di essere in regola con le assicurazioni di legge previste per l'esercizio del proprio incarico.

ARTICOLO 7 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione verificherà il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, attraverso il Direttore dell'esecuzione – militari responsabili delle Unità cinofile beneficiarie delle prestazioni, che provvederanno a curare il regolare espletamento del servizio in oggetto e a redigere apposita dichiarazione di buona esecuzione.

ARTICOLO 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fattura elettronica dovrà essere emessa solo dopo la ricezione, da parte della Clinica, dell'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal direttore esecuzione contrattuale del Reparto beneficiario, nei termini prescritti dal D.P.R. 633/1972. La fattura, **corredata dall'attestazione di regolare esecuzione, dovrà essere trasmessa telematicamente al Codice Univoco FAWX1Y** e dovrà riportare il codice fiscale di questo Ente 80073230155, il CIG indicato in oggetto, la descrizione analitica della prestazione, l'intestazione "Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia – Ufficio Amministrazione – via Melchiorre Gioia, 5 – 20124 Milano" e il codice IBAN per l'accredito in conto corrente. Il pagamento delle fatture sarà effettuato da questo Reparto T.L.A. Lombardia della Guardia di Finanza di Milano – Ufficio Amministrazione

mediante bonifico, con eventuali spese a carico della Clinica, previa acquisizione del D.U.R.C. e/o verifica degli inadempimenti, laddove dovuto, ai sensi del D.M. 18.01.2008, nr. 40, inoltrando specifica richiesta all'Agenzia delle Entrate Riscossioni. Ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e del D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito con Legge 17.12.2010 n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", ed, in particolare, dell'art. 7 "Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari", la clinica dovrà comunicare a questo Ente, a pena di nullità assoluta dei contratti relativi a lavori, ai servizi e alle forniture, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Clinica è obbligata a notificare tempestivamente all'Amministrazione le ulteriori eventuali variazioni delle coordinate bancarie o postali. In difetto l'Amministrazione rimarrà esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. Si rappresenta, altresì, che qualora la Clinica ricada nella casistica di cui all'art. 12, del D.L. 12 luglio 2018 n. 87, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96 recante "*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*", ai sensi del quale ai compensi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applicano le disposizioni dello Split Payment. In caso contrario il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto ove dovuta sull'operazione, sarà effettuato all'erario direttamente dall'Amministrazione.

ARTICOLO 9 - PENALI

Eventuali ritardi e/o la parziale o errata erogazione del servizio comporteranno l'applicazione delle penalità previste dagli artt. 53 e 54 del Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. 24 ottobre 2014, n. 181. **In caso di ritardi, non concordati e non formalmente autorizzati dall'Amministrazione**, nei tempi di esecuzione del servizio, oltre all'applicazione delle penali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere alla risoluzione del contratto stipulato affidando l'incarico ad altra Clinica/Professionista specializzato addebitando eventuali oneri aggiuntivi sostenuti, alla Clinica inadempiente.

ARTICOLO 9 - CESSIONE DEL CREDITO

Per le cessioni di crediti, derivanti dal contratto di servizio, si applica l'art.106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO

Ai fini del subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Sono vietati sotto pena di risoluzione del contratto, i subappalti del servizio senza specifica autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

ARTICOLO 11 - CESSIONE DEL CREDITO

Per le cessioni di crediti, derivanti dal contratto di appalto, si applica l'art.106, comma 13, del D.L.gd. n. 50/2016.

ARTICOLO 12 - PERSONALE

La Clinica è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti,

risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Clinica è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto dell'obbligazione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'obbligazione, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato, per la categoria ed applicabile nella località. I suddetti obblighi vincolano la Clinica anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Si rappresenta che qualora si verifichi un infortunio occorso a *personale civile* che svolga la propria attività lavorativa nell'ambito delle strutture militari, le relative comunicazioni dovranno essere inoltrate questa Amministrazione per l'invio alle competenti articolazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza. Si comunica che come prescritto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012 e in particolare che *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti*

privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti". Pertanto, qualora dovesse essere accertata tale situazione si procederà alla rescissione del presente contratto.

ARTICOLO 13 – SICUREZZA SUL LAVORO

La Clinica ha l'obbligo di osservare, adottare e mantenere tutte le prescrizioni e obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di prevenzione antinfortunistica e di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. In caso di infortuni si assumerà la più ampia responsabilità sia civile che penale esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità in merito. Sono, pertanto, a carico della Clinica gli oneri relativi ai costi per la sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività, provvedendo all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa.

ARTICOLO 14 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ai sensi della normativa vigente, D.Lgs. n. 196/2003 coordinato con le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo che informatico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Titolare del

trattamento è il **REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA DELLA GUARDIA DI FINANZA** che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

ARTICOLO 15 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti riguardo all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente obbligazione commerciale sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.

ARTICOLO 16 - SPESE INERENTI IL CONTRATTO

Tutti gli oneri fiscali - imposte e tasse - inerenti l'attività oggetto del contratto e gli oneri comunque derivanti dall'esecuzione dello stesso, sono esclusivamente a carico della Clinica. Il presente atto sarà registrato soltanto in caso d'uso.

ARTICOLO 17- RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 e 92 del D.Lgs n. 159/2011 in tema di informazioni e comunicazioni antimafia. L'Amministrazione può richiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016. Nei casi suddetti l'Ente sarà tenuto a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale delle prestazioni effettuate, nei limiti in cui siano utili, fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese eventualmente sostenute, salvo l'incameramento della cauzione ed il risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena

di nullità, fatti salvi i casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d), tra cui ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza.

ARTICOLO 19 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

La Clinica dichiara di avere avuto piena ed esatta conoscenza del protocollo di legalità di cui all'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e di impegnarsi a rispettare gli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità, conservato agli atti dell'Amministrazione. Il presente contratto si intende automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancata osservanza degli impegni richiamati nel presente articolo.

ARTICOLO 20 - DOMICILIO ELETTO

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto l'Impresa elegge domicilio legale presso la propria sede legale in Bergamo (BG), via Borsieri n. 32 - PEC: guido.tamagnone@pec.veterinaritorino.it ove è convenuto che potranno essere a essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti alle prestazioni in oggetto. La Clinica è tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico della Clinica tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dell'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 21 - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Il presente contratto è composto da n. 14 fogli singoli di carta resa legale, utilizzati ciascuno su una singola facciata, viene letta, accettata e

sottoscritta dai contraenti in data e luogo come sopra.

F.TO DIGITALMENTE

F.TO DIGITALMENTE

PER L'AMMINISTRAZIONE

IL PROFESSIONISTA

(Ten. Col. Ermanno Battista)

(Dott. Guido Tamagnone)

P. IVA 03231680137

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, **il Professionista dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e approvare incondizionatamente gli articoli 1 (NORME E CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA), 2 (OGGETTO DELL'OBBLIGAZIONE COMMERCIALE), 3 (VALORE DELL'APPALTO), 4 (DURATA DEL CONTRATTO), 5 (GARANZIA DEFINITIVA), 8 (FATTURAZIONE E PAGAMENTO), 9 (PENALI), 10 (SUBAPPALTO), 11 (CESSIONE DEL CREDITO), 13 (SICUREZZA SUL LAVORO), 15 (CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE), 16 (SPESE INERENTI IL CONTRATTO), 17 (RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO), 18 (CESSIONE DEL CONTRATTO).**

F.TO DIGITALMENTE

F.TO DIGITALMENTE

PER L'AMMINISTRAZIONE

IL PROFESSIONISTA

(Ten. Col. Ermanno Battista)

(Dott. Guido Tamagnone)

P. IVA 03231680137

Spett.le Guardia di Finanza
REPARTO T.L.A. LOMBARDIA
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti
Via M. Gioia N. 5 – 20124 Milano

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA ALLE UNITA’ CINOFILE IN FORZA ALLA GUARDIA DI FINANZA LOMBARDIA PER GLI ANNI 2022 – 2023 – 2024.

Il sottoscritto Tamagnone Guido nato a Torino (TO) il 29/01/1953 residente a Como (CO) via Gaggi 8/c in qualità di rappresentante legale della società/impresa Clinica Veterinaria Lariana con sede in Como (CO) cap 22100 via Borsieri n. 32 telefono 031/269956 fax _____ e-mail clinvetlariana@libero.it PEC: guido.tamagnone@pec.veterinaritorino.it cod. fiscale TMGGDU53A29L219W P.IVA 03231680137,

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Disciplinare di Gara e relativi allegati, e presenta la seguente offerta:

PRESTAZIONI	PREZZO IMPONIBILE €	EVENTUALE CONTRIBUTO ENPAV 2% €	IVA €	TOTALE €
Visita ambulatoriale	28,13	0,56	6,31	35,00
Visita domiciliare	32,14	0,64	7,21	40,00
Visita oculistica	DIPENDE DA SPECIALISTA ESTERNO			
Visita in emergenza notturna e festiva	64,29	1,29	14,43	80,00
Visita + Vaccino cane monovalente	28,13	0,56	6,31	35,00
Visita + Vaccino cane polivalente	28,13	0,56	6,31	35,00
Visita + Vaccino rabbia	32,14	0,64	7,21	40,00
Visita + Trattamento profilassi filaria (1)	40,18/48,22	0,80/0,96	9,02/10,82	50,00/60,00
Detartraggio in anestesia totale	104,47	2,09	23,44	130,00
Esame feci + Ricerca parassiti (1)	12,05/28,13	0,24/0,56	2,70/6,31	15,00/35,00
Esami urine	24,11	0,48	5,41	30,00
Emocromo completo con esami	24,11	0,48	5,41	30,00
Parametri Ematochimici (1)	24,11/56,25	0,48/1,13	5,41/12,62	30,00/70,00
Radiografia semplice e/o con anestesia	28,13	0,56	6,31	35,00
Ulteriore Rx	24,11	0,48	5,41	30,00

Endoscopia	DIPENDE DA SPECIALISTA ESTERNO			
Ecografia	48,22	0,96	10,82	60,00
Flebocisti per prestazioni non precedentemente indicate	12,05	0,24	2,70	15,00
Iniezioni sottocutanee per prestazioni non precedentemente indicate	8,04	0,16	1,80	10,00
Iniezioni intramuscolari per prestazioni non precedentemente indicate	8,04	0,16	1,80	10,00
Test per leishmaniosi	28,13	0,56	6,31	35,00
Test per ehrlichiosi	28,13	0,56	6,31	35,00
Test per filaria	28,13	0,56	6,31	35,00
Esame autoptico con relazione clinico necroscopica + Cremazione (2)	104,47	2,09	23,44	130,00
Sedazione/Anestesia (1)	24,11/40,18	0,48/0,80	5,41/9,02	30,00/50,00
Per quanto concerne tutti gli altri servizi, non compresi nell'elenco predisposto, verrà effettuata una scontistica pari al 10 %				

(1) IN BASE AL PESO.

(2) ESAME AUTOPTICO CON RELAZIONE PRESSO ATS INSUBRIA O UNIVERSITA' STUDI LODI.